Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS -
Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731
E-mail: bsic83200r@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it
Sito: http://www.icspoloestlumezzane.edu.it
C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176

I.C. STAT. - "POLO EST"-LUMEZZANE
Prot. 0003524 del 04/04/2022
IV-8 (Uscita)

Lumezzane, lì 04/04/2022

Ai responsabili di plesso
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Al FF DSGA Massimo Oriti
Alla ditta Markas
Al personale esterno che ha relazione con l'Istituzione scolastica

ATTI/ALBO
Sito web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*";

VISTO la nota MI n. 410 del 29 marzo 2022" *Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-CoV-2*;"

VISTO il Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19" in vigore dal 1° aprile 2022;

VISTA la nota MI n. 461 del 1° aprile 2022 "*Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022*";

VISTO l'integrazione al documento di valutazione dei rischi "Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19" dell'I.C. Polo est del 19.08.2021;

VISTO le "*Disposizioni permanenti e protocollo sicurezza - Emergenza sanitaria da COVID-19*" dell'I.C. Polo est emanate il 11 settembre 2021 – prot. 7070;

VISTO il "*Protocollo permanente di pulizia locali scolastici – Emergenza sanitaria da COVID-19"* dell'I.C. Polo est, ed i relativi allegati, del 07.09.2021 - prot. 6986;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS -
Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731
E-mail: bsic83200r@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it
Sito: http://www.icspoloestlumezzane.edu.it
C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176

VISTO Regolamento delle riunioni in modalità telematica I.C. Polo Est di Lumezzane, adottato con delibera C.D.I. n. 24 del 06.04.2020;

SENTITO l'RSPP dell'I.C. Polo est, ing. Massimo Cucchi;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esigenza di superare lo stato di emergenza

EMANA

le seguenti disposizioni al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche e collegiali dopo la conclusione dello stato di emergenza.

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 1° aprile e fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva", fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo "Gestione dei casi di positività) è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS -
Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731
E-mail: bsic83200r@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it
Sito: http://www.icspoloestlumezzane.edu.it
C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176

Sanificazione ambienti

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato).

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute

dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest'ultima norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale*". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe. Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere

impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Uscite didattiche e viaggi di istruzione

A partire dal 1 aprile è possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Accesso alla scuola del personale scolastico

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521. Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Accesso alla scuola degli esterni

Chiunque (genitori, fornitori di servizi, ecc.) accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed esibire la certificazione verde base.

Educazione fisica e palestre

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

Ulteriori misure

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 sono riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali:

- il distanziamento interpersonale; (è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove

possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

- la necessità di evitare gli assembramenti;
- l'uso delle mascherine sia in posizione statica che dinamica (per gli studenti è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche per la protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina);
- l'igiene personale;
- l'aerazione frequente;
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
- i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti il Covid")
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;
- il ruolo centrale dell'informazione e formazione (al riguardo sarà definita un'azione informativa e formativa rivolta a tutto il personale e sarà garantita l'informazione dell'utenza);

Riunioni collegiali e gruppi di lavoro

A partire dal 1° maggio le riunioni a carattere collegiale ed i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica si terranno in presenza, nel rispetto del distanziamento, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, messi a disposizione dall'istituzione scolastica, dell'aerazione dei locali e di quanto posto già in calendario nel piano delle attività. Al fine di poter incontrare le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica e delle famiglie, gli incontri con i genitori saranno tenuti in modalità on line, ad esclusione dei colloqui che richiedono la presenza della famiglia a seguito di valutazione delle casistiche da parte dei docenti e/o su esplicita richiesta del genitore.

Ulteriori disposizioni

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce la necessità di una puntuale osservanza delle presenti disposizioni il cui mancato rispetto comporterà sanzione disciplinare.

Le presenti disposizioni si allegano, in termini di aggiornamento, al Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19"dell' I.C. Polo est e restano in vigore sino a nuove disposizioni nazionali e regionali.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS -
Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731
E-mail: bsic83200r@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it
Sito: http://www.icspoloestlumezzane.edu.it
C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dall'evolversi della situazione epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto.

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Martinisi
(*Documento informatico firmato*
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)